



IL RETTORE

- VISTO** il D.R. n. 662/2015 del 02/03/2015 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina;
- VISTA** la deliberazione n. 185/2019 del Senato Accademico assunta in data 09/07/2019 con la quale sono state approvate alcune modifiche e integrazioni al Regolamento di Ateneo citato in premessa per adeguare lo stesso allo status dei docenti universitari, medici strutturati presso le Aziende Ospedaliere Universitarie;
- CONSIDERATO** che la suddetta deliberazione contestualmente ha dato mandato al competente ufficio universitario di collazionare il testo regolamentare di cui al D.R. n. 662/2015 con le modifiche regolamentari approvate in deliberazione n. 185/2019 a tal fine autorizzando l'introduzione delle norme contenenti il regime transitorio e confermando in capo all'Area Risorse Umane la competenza ad emanare e notificare ai soggetti interessati i provvedimenti disciplinari;
- VISTA** la deliberazione n. 239/2019 del Consiglio di Amministrazione assunta in data 23/07/2019 con la quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Ateneo in precedenza deliberate dal Senato Accademico in data 09/07/2019;
- VISTI** i verbali delle riunioni tenutesi tra questo Ateneo e la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Umberto I in data 15/02/2019 e tra questo Ateneo e la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant'Andrea in data 17/12/2019 nelle quali sono state condivise le modifiche approvate al testo regolamentare.



DECRETA

l'emanazione delle modifiche al Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina di cui al D.R. n. 662/2015 del 02/03/2015 approvate dal Senato Accademico con deliberazione n. 185/2019 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 239/2019 che si riportano in grassetto nel testo ricognitivo allegato.

Le modifiche al Regolamento entrano in vigore il giorno della pubblicazione del presente decreto.

Le procedure disciplinari già avviate a carico dei docenti di Sapienza proseguono e si concludono secondo la disciplina regolamentare precedente alle modifiche approvate con il presente atto.

Roma li

F.to IL RETTORE



Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina integrato e modificato con deliberazione del Senato Accademico n. 185/2019 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 239/2019.

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari a carico di professori e ricercatori universitari, **ivi compresi quelli che svolgono funzioni assistenziali presso le aziende ospedaliere universitarie e comunque le strutture sanitarie convenzionate**, per comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e tali da ledere la dignità e la credibilità della funzione docente e l'immagine pubblica dell'Istituzione universitaria **e/o dell'Azienda o struttura sanitaria**. Stabilisce inoltre le modalità di deferimento alla Commissione etica, per condotte che violino il Codice etico, le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, nonché i modi di costituzione e di funzionamento del Collegio di disciplina.

**Art. 2
Sanzioni**

1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31.8.1933, n. 1592, sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

2. Esse sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza delle violazioni, tenendo conto della eventuale reiterazione di comportamenti in contrasto con i doveri istituzionali, comunque accertata in uno o più procedimenti disciplinari.

3. Le sanzioni sono graduate altresì in relazione:

- al grado di disservizio o di lesione della dignità e della credibilità della funzione docente (ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera d, del Testo Unico) **e/o della funzione assistenziale sanitaria (ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 517 del 1999)**;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla funzione esercitata.



Art. 3

Condotte sanzionabili

1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le ipotesi previste all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 **e, in caso di funzione assistenziale, alle norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 517 del 1999.**
2. Sono sanzionabili con la censura i casi meno gravi di mancanza ai doveri d'ufficio, di condotta irregolare o contrastante con la dignità e la credibilità della funzione docente.
3. Sono sanzionabili con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno le condotte di "grave insubordinazione" rispetto ai doveri d'ufficio, tali da recare pregiudizio ad altri docenti, a studenti o al personale tecnico-amministrativo, **e/o all'Azienda o struttura sanitaria, al personale di queste e/o ai pazienti**, anche attraverso atti abusivi o vessatori (in particolare gli atti di cui al Codice di condotta contro le molestie sessuali - Decreto rettorale n. 405 del 08.08.2005), o comunque tali da ledere in misura rilevante la dignità e la credibilità della funzione docente **e/o assistenziale.**
4. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione, **anche assistenziale**, connessa all'insegnamento, nonché la perdita dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione.
5. Per il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione è disposta, quale sanzione accessoria, l'interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza del Rettore. Il Collegio di disciplina, che decide la sanzione, può graduare il periodo di interdizione fino ad un massimo di dieci anni.
6. La sanzione della destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni è disposta per i comportamenti di più grave insubordinazione rispetto ai doveri d'ufficio, che irrimediabilmente abbiano leso la dignità e la credibilità della funzione docente, recando danno o pregiudizio ai colleghi o agli studenti, o al personale non docente, e comunque all'Istituzione universitaria.
7. La responsabilità per le violazioni del Codice Etico, o per le violazioni disciplinari, qualora riguardino docenti a contratto, danno luogo, a seconda della gravità ed in base alle procedure previste dagli articoli 4,5,7, alla sanzione della censura, al mancato rinnovo del contratto o alla sua risoluzione per inadempimento.



Art. 4

Deferimento alla Commissione Etica

1. Il Rettore (o il Suo delegato) può inviare le segnalazioni a lui pervenute di comportamenti che gli appaiano tali da violare il Codice Etico (decreto rettorale 23.5.2012) alla Commissione Etica, per gli accertamenti e le determinazioni di sua competenza, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Rettoriale sopra citato.
2. Se nelle segnalazioni direttamente inviate alla Commissione Etica (come previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del Codice Etico) o nell'accertamento e nella verifica che essa svolge (ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso articolo 4) emergono fatti di rilievo disciplinare che non siano stati già segnalati al Rettore (o il Suo delegato), il Presidente della Commissione ne dà immediata comunicazione al Rettore (o il Suo delegato), per l'esercizio dei suoi poteri in materia disciplinare.
3. Qualora la Commissione ritenga che vi siano profili rilevanti dal punto di vista della violazione dei principi del Codice Etico tali da non integrare anche gli estremi di provvedimenti disciplinari ne dà comunicazione al Rettore (o il Suo delegato) affinché sottoponga la questione al Senato Accademico che dovrà pronunciarsi a norma dello Statuto (art. 4. Comma 7 del Codice Etico)

Art. 5

Avvio del procedimento disciplinare

1. Il Rettore (o il Suo delegato) promuove l'azione disciplinare, qualora ravvisi nei fatti di cui è venuto a conoscenza elementi di rilevanza tale da ipotizzare una responsabilità disciplinare. In questo caso non vi è segnalazione alla Commissione Etica.
2. Il procedimento disciplinare viene avviato sulla base di segnalazioni o esposti in forma scritta, di provvedimenti giudiziari, di segnalazioni inviate dal Presidente della Commissione Etica, o di notizie comunque acquisite, relative a comportamenti sanzionabili.
3. Avuta notizia dei fatti, il Rettore (o il Suo delegato) dà avvio al procedimento disciplinare mediante:
 - a) iniziale contestazione dei fatti all'interessato **con l'invio dell'avviso di avvio del procedimento disciplinare spedito all'indirizzo dichiarato all'Amministrazione**, fissando un termine di sette giorni per la ricezione di eventuali controdeduzioni (il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica certificata). **In caso di mancata ricezione della contestazione da parte dell'interessato per intervenuta variazione di indirizzo non comunicata all'Amministrazione o per rifiuto o per compiuta giacenza, la comunicazione di avvio del procedimento si avrà per avvenuta e da non reiterare;**



- b) audizione dell'interessato, su sua richiesta, o se il Rettore (o il Suo delegato) lo ritenga necessario
- c) eventuali acquisizioni testimoniali.

3 bis. Quando i procedimenti disciplinari riguardino i docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all'art. 11 comma 1, il Rettore (o il Suo delegato) si avvale, nell'accertare e valutare i fatti, del parere obbligatorio del Direttore generale dell'Azienda interessata, eventualmente corredato da idonea documentazione. Per tutto ciò che specificamente si riferisce all'adempimento dei doveri assistenziali (ex art. 5 comma 2, terzo periodo, del D.Lgs n. 517/1999), il Rettore (o Suo delegato) tiene conto del parere del Direttore Generale ed è tenuto a motivare l'eventuale conclusione difforme da esso.

4. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, sulla base delle acquisizioni ottenute, il Rettore (o il Suo delegato) può:

- a) escludere l'esistenza di una responsabilità disciplinare e dichiarare chiuso il procedimento;
- b) irrogare, con provvedimento motivato, la sanzione della censura;
- c) qualora ritenga che l'addebito disciplinare possa dar luogo ad una sanzione più grave della censura, inviare gli atti al Collegio di disciplina, per gli accertamenti previsti dall'articolo 8 dello Statuto, con una proposta motivata di sanzione e dando contestualmente avviso della propria decisione all'incolpato.

Art. 6

Il Collegio di disciplina. Funzioni, composizione, durata del mandato, casi di astensione

1. Il Collegio di disciplina, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, è competente per tutti i procedimenti disciplinari relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, in ordine a fatti che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (Regio Decreto 31.8.1933, n. 1592).

2. Il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in servizio ed in regime di tempo pieno. E' garantita la prevalenza di componenti esterni all'Ateneo rispetto a quelli interni, **ove possibile**. Essi sono designati dal Senato Accademico, secondo le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3 dello Statuto.

2. bis Per i procedimenti disciplinari nei confronti di docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all'art. 11 comma 1, il Direttore generale di ciascuna Azienda, nomina, tra i docenti strutturati, con mandato di quattro anni, due componenti destinati ad integrare



quali membri effettivi il Collegio di disciplina dell'Ateneo e due membri supplenti, affinché gli aspetti sanitari ed assistenziali siano adeguatamente considerati nella valutazione e nella deliberazione finale. La nomina da parte di ciascun Direttore Generale concerne tutti i procedimenti nei confronti di docenti strutturati presso la rispettiva Azienda. Ai componenti così nominati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Collegio di disciplina fissate dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari.

3. Il Collegio svolge le attività istruttorie di accertamento e verifica previste dall'articolo 8, commi 1 e 6 dello Statuto. Entro trenta giorni formula la propria deliberazione in ordine ai fatti contestati ed alla proposta di sanzione avanzata dal Rettore. Esso opera come organo indipendente, secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.

4. La prima convocazione del Collegio, dopo la nomina dei componenti, spetta al professore ordinario più anziano. Nella prima riunione è eletto il Presidente del Collegio, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Questi designa un vice-presidente che, ove necessario, lo sostituisce negli atti di sua competenza.

5. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; a lui spetta convocare il Collegio ed organizzarne i lavori; la convocazione è inviata ai componenti con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, salvi i casi eccezionali di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.

6. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.

7. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile. **Per ciascun componente il quadriennio decorre dalla data del provvedimento di relativa nomina.**

7 bis. I membri del Collegio sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica di stato giuridico che li concerne. In tal caso, il Rettore provvede alla sostituzione con le modalità previste dal precedente comma 2.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente:

- a) nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento **universitario e/o assistenziale** del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;



- b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

10. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal professore ordinario più anziano.

Art. 7

Attività del Collegio di disciplina

1. Acquisiti gli atti trasmessi dal Rettore (o il Suo delegato) e la proposta motivata di sanzione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c, il Presidente del Collegio avvia le attività istruttorie di accertamento e di verifica in ordine all'addebito disciplinare, con il supporto **operativo** del competente Settore dell'Area Affari Legali (**nel seguito denominato Settore**), disponendo, se necessario, perizie di esperti, ai fini dello svolgimento di specifiche indagini.

2. Nel corso delle attività svolte dal Collegio di disciplina, sono previste l'audizione del Rettore (o del Suo delegato), **e per l'attività assistenziale del Direttore Generale dell'Azienda**, l'escussione dell'incolpato e di eventuali testi. L'incolpato ha il diritto di essere sentito; può essere assistito da un collega o da un avvocato; può presentare al Collegio controdeduzioni relative all'addebito o memorie scritte.

3. Il Presidente del Collegio dispone la convocazione dell'incolpato a mezzo di R.A.R. o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a ricezione certa, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta.

4. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

5. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività istruttoria ed esprime, di regola entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti trasmessi dal Rettore (o il Suo delegato), la propria decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'incolpato ed alla sanzione da irrogare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. Se il Collegio ritiene che vi siano state violazioni del Codice Etico, il Presidente invia gli atti alla Commissione Etica, dando contestualmente al Rettore (o il Suo delegato) comunicazione scritta di tale invio.

5 bis. Il Collegio può deliberare:

- a) l'archiviazione;
- b) l'infrazione di una delle sanzioni più gravi della censura previste dall'art. 87 del R.D. 31.08.1933 n. 1592;
- c) la restituzione degli atti al Rettore (o Suo delegato) ove ritenga applicabile la sanzione della censura.



6. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale **a cura del Segretario verbalizzante nominato al suo interno. Con il verbale finale, il Collegio di disciplina dà atto della decisione e delle sue motivazioni.**

7. Formulata la decisione del Collegio, il Presidente ne dà notizia all'incolpato e, successivamente, la trasmette al Consiglio di Amministrazione **per il tramite del competente Ufficio dell'Area Affari Legali, che predispone la relazione per il predetto Consiglio.**

8. Il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della decisione e dei relativi atti, irroga la sanzione o dispone **l'archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti** dell'incolpato, conformemente alla deliberazione conclusiva del Collegio di disciplina. Il provvedimento è assunto dal Consiglio di Amministrazione in composizione ristretta, presieduto dal Pro-Rettore vicario, senza la partecipazione del Rettore e senza le rappresentanze studentesche.

9. I termini previsti per il procedimento davanti al Collegio di disciplina e per il relativo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei precedenti commi 5 e 8, sono sospesi durante le operazioni di costituzione e rinnovo di questi organi, finché essi non riprendano il loro regolare funzionamento.

10. I termini previsti dal comma 5 possono essere sospesi per esigenze istruttorie, complessivamente per non più di due volte. Ciascuna sospensione non può superare i sessanta giorni. Comunque, il procedimento disciplinare si estingue se il provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 8, non interviene entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 8 Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono dalla titolarità dell'incarico, con delibera del Senato Accademico, ove siano stati assenti ingiustificatamente, per tre volte, anche non consecutive e non abbiano comunicato tempestivamente l'assenza, così precludendo la partecipazione dei membri supplenti, con pregiudizio per la funzionalità del Collegio.

2. La decadenza di un componente può essere disposta in via cautelare, qualora a suo carico vi sia stata la segnalazione di fatti di rilievo disciplinare. In questo caso, l'adozione della misura cautelare e l'intera attività istruttoria sono di competenza del Collegio (senza la partecipazione del componente a cui la segnalazione si riferisce). Il Collegio trasmette la propria deliberazione conclusiva e gli atti del procedimento al Consiglio di Amministrazione, che provvede ai sensi dell'articolo 7 comma 8.



Art. 9
Deroga

1. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, ogni segnalazione relativa ad ipotesi di addebito a carico del Rettore (o il Suo delegato) viene inviata al Senato Accademico, che dispone in merito, eventualmente investendo il Collegio di disciplina e tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2 dello Statuto.

Art. 10
Sospensione cautelare nel procedimento disciplinare

1. Il docente sottoposto a procedimento disciplinare può essere sospeso in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio su richiesta del Rettore (o il Suo delegato), per decisione del Collegio di disciplina e con provvedimento conforme del Consiglio di Amministrazione. La sospensione cautelare è motivata dalla particolare gravità dei fatti contestati e dall'esigenza di tutelare la credibilità e l'immagine pubblica dell'Istituzione universitaria.

Art. 11
Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere Universitarie

1. Al personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico Umberto I^a e Sant'Andrea o altre strutture sanitarie convenzionate, per le gravi violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 comma 14 del Decreto Legislativo n. 517 del 1999.

2. Al procedimento disciplinare promosso dal Rettore (o dal Suo delegato) nei confronti di un docente strutturato presso una delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al comma 1 a seguito del provvedimento di sospensione disposto dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera interessata, in base all'art. 5 comma 14 del D. Lgs. 517/1999, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 comma 3 bis e dall'art. 6 comma 2 bis del presente Regolamento.

3. Gli effetti della sospensione disposta dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera anteriormente all'avvio del procedimento disciplinare cessano con l'irrogazione della sanzione disciplinare o con il decreto di archiviazione, a conclusione del procedimento.

4. Nei casi di sanzione disciplinare consistente nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, deliberata dal Collegio di disciplina, si considera sottratto al tempo di esecuzione il periodo di sospensione già trascorso a seguito di provvedimenti cautelari di sospensione dall'esercizio della funzione docente.

Art. 12



Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare a carico del professore o ricercatore per fatti oggetto di giudizio penale si avvia e si conclude autonomamente rispetto al giudizio penale, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalla legge.

2. Qualora il Rettore (o il Suo delegato) abbia avuto notizia di un procedimento penale a carico di un professore o ricercatore, solo dopo la sentenza di condanna definitiva, promuove comunque l'azione disciplinare. I termini decorrono dal momento in cui ha avuto notizia della sentenza.

3. Gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel procedimento disciplinare sono regolati dall'articolo 653 c.p.p.

4. Il professore o ricercatore sottoposto a procedimento penale, nei confronti del quale sia stata disposta una misura cautelare personale, è sospeso **dalle funzioni** e dallo stipendio in via cautelare, **d'ufficio**.

4 bis. Il Rettore (o il Suo delegato) ha facoltà di avviare il procedimento disciplinare nei confronti di un professore o ricercatore a carico del quale siano disposte misure interdittive da parte dell'Autorità Giudiziaria in corso di indagini o in pendenza di un procedimento penale. È fatta salva l'adozione di provvedimenti amministrativi di cui all'art. 91 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare è consentito secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Le istanze di accesso degli interessati sono trasmesse al competente Settore dell'Area Affari Legali.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutti i procedimenti disciplinari, **l'Area Affari Legali** provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate, in ordine cronologico e progressivo, le sanzioni irrogate ed i relativi destinatari, **nonché le decisioni di archiviazione.**

2. Tutti i provvedimenti disciplinari sono emanati e notificati dall'**Area Risorse Umane** ai soggetti interessati, una copia è destinata all'inserimento nel fascicolo del docente destinatario della sanzione.

3. L'Area Risorse Umane cura la trasmissione di tutti gli atti relativi ai provvedimenti disciplinari ed alle decisioni di archiviazione all'Area Affari Legali per l'acquisizione al Registro di cui al comma 1.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative.



Con il presente provvedimento sono abrogati il D.R. n. 1685 del 20/05/2013 e il D.R. n. 1000 del 17/04/2014.

L'originale del Decreto Rettorale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.